

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI****- 2019**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 82

Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Principi ispiratori e finalità. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2009

Art. 2 - Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 26/2009

Art. 3 - Sessione europea. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 26/2009

Art. 4 - Diffusione della cultura europea. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

Art. 5 - Riferimenti alla l. 234/2012

Art. 6 - Norma finale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo, quinto e nono comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, lettere p), q), e r), l'articolo 11, comma 2, l'articolo 70 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle regioni, in qualità di enti territoriali dotati di potestà legislative, un ruolo rilevante, accanto all'Unione europea e agli stati membri, nel processo di partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del fatto che le politiche europee attengono a materie che, nell'ordinamento giuridico italiano, spesso sono affidate alle competenze legislative regionali;

2. L'articolo. 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente contenute nella l. 234/2012, che assegna alle regioni un ruolo significativo, sia con riferimento alla partecipazione alla fase di formazione delle politiche europee, sia con riferimento all'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione alla fase ascendente (articolo 24 "Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea" e articolo 25 "Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano"), sia alla fase discendente (articolo 40 "Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome");

4. La rilevanza del ruolo assegnato alle regioni nel nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo;

5. Il Consiglio regionale, con la risoluzione 26 giugno 2017, n. 153 (In merito all'istituzione della sessione europea nell'ambito delle attività del Consiglio regionale), si è impegnato ad istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento della l.r. 26/2009, una sessione europea nell'ambito della propria attività, con cadenza annuale, da tenersi entro il mese di marzo, in modo da creare un luogo istituzionale di confronto tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale finalizzato alla definizione della posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee e fun-

zionale a dare concreta attuazione alle attività inerenti alla partecipazione della Regione alla fase ascendente nonché alle attività relative all'adeguamento della regolamentazione regionale agli obblighi europei;

6. Con la stessa risoluzione 153/2017 il Consiglio regionale si è inoltre impegnato ad effettuare l'aggiornamento della l.r. 26/2009 e del proprio regolamento interno anche al fine di rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea;

7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge europea regionale quale strumento per adeguare periodicamente l'ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza;

8. È necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la l.r. 26/2009 alla l. 234/2012;

9. Al fine di consentire l'adempimento delle necessarie misure organizzative conseguenti alle disposizioni previste dalla presente legge, è opportuno prevedere che l'applicazione delle stesse decorra dalla XI legislatura regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Principi ispiratori e finalità.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 26/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:

“a) promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica;”.

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea previste dall'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.”.

Art. 3

Sessione europea.

Sostituzione dell'articolo. 6 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Sessione europea

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.

2. Nell'ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell'Unione europea di cui all'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012 previsti nell'annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.”.

Art. 4

Diffusione della cultura europea.

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Diffusione della cultura europea

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla “Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione”, e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell'integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea.”.

Art. 5

Riferimenti alla l. 234/2012

1. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), si intendono riferimenti alla l. 234/2012.

2. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti dell'Unione europea.

Art. 6

Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far data dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale della XI legislatura.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
Barni

Firenze, 30 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 luglio 2019, n. 386

Proponenti:

Consiglieri Fattori, Meucci, Salvini, Baldi, Capirossi, Galletti, Nardini, Sostegni, Tartaro

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 63/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso

Art. 3 - Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso

Art. 4 - Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso

Art. 5 - Autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

Art. 6 - Requisiti di esercizio

Art. 7 - Procedura per il rilascio della autorizzazione

Art. 8 - Acquisto e dismissione di autoambulanze

Art. 9 - Variazioni della tipologia di attività

Art. 10 - Commissione di vigilanza e controllo

Art. 11 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 12 - Vigilanza sugli enti non soggetti ad autorizzazione

Art. 13- Sanzioni

Art. 14- Nucleo tecnico permanente

Art. 15 - Norme transitorie

Art. 16 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 46/R, rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell'impianto generale, sia in alcuni aspetti di merito;

2. Per quanto riguarda il primo aspetto è necessario, innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con l'articolo 63 dello Statuto includendo in esso tutte le disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;

3. Per quanto riguarda i profili di merito, è opportuno:

- a) introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda anche l'elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori;

- b) semplificare la procedura per l'utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilità del mezzo, sostituendo l'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 8, del d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza e controllo;

- c) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione;

- d) al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e della formulazione di osservazioni e proposte è istituito un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa